



Determinazione n° 121/2025

**Il Direttore
Marcello Marino**

**Oggetto: Prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale
Periodo 1/1/2026 – 31/12/2026
Area Extraurbana – Sottorete Sud**

VISTO il D.Lgs. n. 422 del 19/11/1997, che ha disposto il conferimento alle Regioni e agli Enti Locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale (TPL);

VISTA la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4/4/2012, adottata in attuazione del suddetto D.Lgs. 422/1997;

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 571 del 30/1/2014, con il quale, in attuazione dell'art. 7 della L.R. n. 6/2012, è stata costituita l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo (**Agenzia**);

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTA la deliberazione n. 18/2023 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia adottata nella seduta del 12.7.2023, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell'Agenzia del TPL di Bergamo;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci dell'Agenzia del 30/12/2023, che ha approvato il "*Documento Unico di Programmazione 2026-2028 (DUP 2026-28)*";

VISTI i verbali nn. 16,17 e 18 dell'Assemblea dei Soci dell'Agenzia del 30/12/2025, con i quali sono stati approvati rispettivamente il Dup, il bilancio di previsione 2026-2028 e gli indirizzi per la prosecuzione dei servizi di TPL nel Bacino di Bergamo per l'anno 2026.

Premesso

con Determinazione n°117/2023 Codesta Agenzia ha, in forza dell'art. 5, par. 5, del Reg. n. 1370/2007, disposto la Prosecuzione del servizio in oggetto per il periodo 1/1/2024 – 31/12/2025 e, comunque, fino al sopraggiungere del nuovo affidamento del servizio;

- ancor prima, con Deliberato dell'Assemblea dell'Agenzia in data 4/5/2023 si è formalmente constatata l'esigenza di adottare un nuovo Programma di Bacino, che vada a sostituire quello approvato il 4/7/2018, che è stato ritenuto oramai superato;

- successivamente, all'esito di un pluriarticolato procedimento, l'Assemblea dell'Agenzia ha adottato il nuovo Programma di Bacino e che esso è stato in seguito trasmesso alla Regione Lombardia per acquisirne il relativo parere.

Rilevato che



- ad oggi la Regione Lombardia, il cui “parere favorevole” è, ai sensi e per gli effetti dell’art.13, co. 4, della L.R. n. 6/2012, condizione necessaria affinché l’Agenzia possa “approv(are)” il nuovo Programma di Bacino, non si è ancora pronunciata su di esso;
- la mancata approvazione del nuovo Programma di Bacino ha fin qui precluso e tutt’oggi preclude all’Agenzia di poter procedere ai nuovi affidamenti. L’art. 22, co. 6, della già citata Legge Regionale n. 6/2012 stabilisce infatti che le “Agenzie per il trasporto pubblico locale organizzano le procedure di affidamento dei servizi a livello dei bacini territoriali di competenza, secondo quanto previsto dai programmi di bacino e dalle linee guida elaborate dalla Regione”.
- dette Linee guida ribadiscono, a loro volta, che “il dimensionamento dei lotti” [che presuppone la previa approvazione del Programma di Bacino] costituisce uno degli aspetti fondamentali da prendere in esame preliminarmente all’affidamento de(l) servizio di trasporto pubblico locale” (punto 4.3).

Rilevato, altresì, che

- sono in fase di avanzata realizzazione, ma non ancora concluse, ad opera di società appartenente al gruppo ATB due nuove linee (e-BRT e la T2), di cui si dovrà necessariamente tener conto nei nuovi affidamenti;
- anche per tale autonoma ragione appare opportuno, prima di procedere al nuovo affidamento del servizio, attendere di conoscere la data di ultimazione di tali nuove linee e la, conseguente, loro entrata in esercizio;
- tali ultimi aspetti appaiono infatti essenziali per calibrare il perimetro dei nuovi affidamenti ed evitare di dover disporre affidamenti che poi necessitino di essere modificati in corso di esecuzione per far fronte a tali sopravvenienze.

Considerato che

- il già richiamato art. 5, par. 5, del Reg. n. 1370/2007 stabilisce che “l’autorità competente può adottare provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di una tale situazione”. E che tale medesima norma ancora prevede, da un lato, che “i provvedimenti di emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione diretta o di un accordo formale per prorogare un contratto di servizio oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici”; d’altro lato, che “il periodo in relazione al quale i contratti di servizio pubblico sono aggiudicati, prorogati o imposti con provvedimenti di emergenza non supera i due anni”.
- com’è stato puntualmente giudicato, l’adozione di un provvedimento in forza di tale previsione può ritenersi giustificata dalla oggettiva “necessità “di evitare un pericolo imminente di interruzione



del servizio TPL” e dalla correlata esigenza di “assicurare la “continuità del servizio pubblico locale alla collettività” (Cons. Stato, sez. VI, 7-2-2024, n. 1266).

- l’esigenza di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione del servizio risponde altresì al principio di continuità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.
- com’è stato chiarito dalla Commissione UE con i propri “orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia” (2023/C 222/01) del 26 giugno 2023, “nel caso in cui la causa dell’interruzione avvenuta o imminente dei servizi persista quando i provvedimenti di emergenza scadono alla fine del periodo di due anni, l’autorità competente può adottare nuovi provvedimenti di emergenza a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, a condizione che possa dimostrare che l’aggiudicazione del contratto di servizio pubblico sulla base delle altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 non è stata materialmente possibile date le circostanze eccezionali”.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato

atteso l’ormai imminente termine di conclusione della proroga disposta con Determinazione n°115/2023, e stante la materiale impossibilità, per le ragioni sopra illustrate, di disporre l’aggiudicazione del nuovo contratto di servizio, s’appalesa necessario, onde evitare l’interruzione del servizio TPL, disporre, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 5, paragr. 5, del Regolamento CE n. 1370/2007, la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale in oggetto fino al 31 dicembre 2026, e comunque fino al subentro del nuovo affidatario scelto all’esito delle procedure che verranno quanto prima all’uopo avviate. Il tutto alle condizioni indicate nell’atto d’obbligo qui allegato

Dato altresì atto

- **che**, sulla base delle previsioni per il 2026 è prevista l’erogazione, in favore del gestore del servizio di TPL nella Sottorete Sud dell’Area Extraurbana, delle compensazioni unitarie e complessive indicate nella tabella sotto riportata:

<i>Compensazione unitaria chilometrica</i>	<i>Percorrenze chilometriche</i>	<i>Compensazione totale</i>
1,9642	4.240.000	€ 8.328.259,38

tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

1. di **disporre**, mediante apposito atto di imposizione ai sensi dell’art. 5, paragr. 5, del Regolamento CE n. 1370/2007, la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della Sottorete Sud dell’Area Extraurbana del Bacino di Bergamo fino al **31 dicembre 2026**, secondo gli indirizzi deliberati nella seduta del 30/12/2025 dell’Assemblea dell’Agenzia, come da schema di atto impositivo allegato al presente atto;



2. di **adottare** l'atto impositivo di cui allo schema allegato per la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale nel periodo **1/1/2026 – 31/12/2026** nella Sottorete Sud dell'Area Extraurbana, con i seguenti parametri iniziali:
 - **Gestore:** Consorzio Bergamo Trasporti SUD S.c.r.l., con sede in Bergamo, Piazza Marconi n. 4, C.F./P.IVA n. 03221650165;
Percorrenze annue: 4.240.000 vetture.km;
Compensazione economica annua (IVA 10% compresa): € 8.328.259,38 ;
 - **Importo unitario della compensazione economica** (IVA 10% compresa): 1,9642 €/vettura.km;
3. di **prendere atto** che le percorrenze e la compensazione economica di cui sopra possono essere soggette a riprogrammazione e/o rimodulazione in termini di istituzione, soppressione o modifica di porzioni di rete, dell'orario di disponibilità per l'erogazione del servizio, di linee, fermate e/o frequenze, per le ragioni indicate nel presente atto e come meglio disciplinato nell'atto impositivo di cui allo schema allegato;
4. di **riservarsi** verifiche periodiche sulle effettive erogazioni delle contribuzioni in favore dell'Agenzia e, all'esito di tali verifiche, confermare o modificare gli impegni (percorrenze e compensazione economica) sopra indicati, adottando i provvedimenti conseguenti;
5. di **riservarsi** di procedere nel corso del 2026, al fine di equilibrare l'impegno economico previsto per il servizio con le contribuzioni effettivamente assegnate all'Agenzia, ad eventuali modifiche del Programma di Esercizio in essere e delle compensazioni dovute al gestore, secondo le previsioni dell'atto impositivo;
6. di **assumere** i seguenti impegni di spesa per il 2026 per i servizi di TPL nella Sottorete Sud dell'Area Extraurbana sulla base della previsione delle contribuzioni disponibili:

2026	€ 8.328.259,38
------	----------------

7. di **impegnare** sul capitolo 1010 (class. 10.2.1.103) "Appalto servizi trasporti" del "Bilancio Pluriennale 2026-2028" la spesa relativa all'erogazione dei servizi di TPL di cui al precedente punto, definendo il relativo impegno economico per l'anno 2026 in totali **€ 8.328.259,38** (IVA compresa) corrispondente alle compensazioni dovute al gestore per il periodo 1/1/2026 – 31/12/2026 secondo lo schema di atto impositivo allegato;

Bergamo, 30/12/2025

Il Direttore
Dott. Marcello Marino

Allegati:

atto d'obbligo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**OGGETTO: Prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale Periodo 1/1/2026 – 31/12/2026
Area extraurbana sottorete sud.**



Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria degli impegni assunti con l'atto in oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Bergamo, 30/12/2025

Il Direttore

f.to dott. Marcello Marino

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.lgs 82/2005
e norme collegate*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata a partire dal 30/12/2025 in copia sull'Albo on line nel sito web dell'Agenzia (www.agenziatplbergamo.it) per quindici giorni consecutivi.

Il Direttore

f.to dott. Marcello Marino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate.

Bergamo, 30/12/2025





Agenzia
Trasporto Pubblico
Bergamo